Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 59

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 12 marzo 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

		L.			L.
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	100	All'Estero	Abb. annuo	200
	» semestrale	50		» semestrale	100
	» trimestrale	25		» trimestrale	50
	Un fascicolo	2		Un fascicolo	4

ALLA PARTE SECONDA

		L.			L.
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	60	All'Estero	Abb. annuo	120
	» semestrale	30		» semestrale	60
	» trimestrale	15		» trimestrale	30
	Un fascicolo	2		Un fascicolo	4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo . . L. 50 — ; Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — ; Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni ,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1941

1942

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 9 febbraio 1942-XX, registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1942-XX, registro n. 3 Marina, foglio n. 162.

E' conferita la seguente ricompensa al valor militare, in dipendenza delle operazioni guerresche svoltesi in O.M.S.:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Accorretti Enrico di Giuseppe e di Bianca Malacari da Macerata, capitano di vascello (ora ammiraglio di divisione). — Capo della missione navale in O.M.S., volontariamente si portava, in occasione della battaglia della Catalogna, nella zona di operazioni del C.T.V. In occasione di un attacco di sorpresa di infiltrazioni avversarie contro il comando C.T.V., con particolare ardimento e sprezzo del pericolo organizzava la difesa con gli elementi del comando e affrontava l'avversario, cooperando a respingerlo col fuoco e a colpi di bombe a mano, sventando così una minaccia suscettibile di pericolose conseguenze. Stroncata la resistenza dei rossi, penetrava fra i primi in Barcellona, non ancora del tutto sgombrata dal nemico, al fine di prendere immediata visione delle condizioni e possibilità del porto per la eventuale pronta utilizzazione. Con opera intelligente, accorta e tempestiva, coordinava l'azione della nostra marina armonizzandone gli sviluppi e dandole la possibilità di contribuire alla vittoria della Spagna Nazionale. — O.M.S. dicembre 1938 - febbraio 1939-XVII.

(966)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 dicembre 1941-XX, n. 1659.

Assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali del personale tecnico addetto agli istituti e laboratori del Consiglio nazionale delle ricerche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le disposizioni del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, modificato con legge 1° giugno 1939-XVII, n. 1012, per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, del R. decreto 15 dicembre 1936-XV, n. 2276, contenente disposizioni integrative del Regio decreto predetto, modificato con R. decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 503, convertito nella legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1217, e del regolamento approvato con R. decreto 25 gennaio 1937-XV, n. 200, sono estese, in quanto applicabili e con le modificazioni di cui agli articoli seguenti, al personale degli istituti e laboratori del Consiglio nazionale delle ricerche esclusi i dipendenti statali che prestano servizio presso il Consiglio predetto.

Art. 2.

L'assicurazione delle persone dipendenti dagli istituti e laboratori previsti nell'articolo precedente è a carico del Consiglio nazionale delle ricerche ed è esercitata dall'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro mediante la forma di gestione prevista dall'ultimo comma dell'art. 48 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765.

Art. 3.

Sono comprese nell'assicurazione le persone:

a) fornite di laurea e di titoli di studio superiori, alle quali sono affidate mansioni, lavori e ricerche di ordine scientifico-tecnico anche a carattere industriale (direttori degli istituti, aiuti assistenti, ricercatori ed altri impiegati tecnici);

b) alle quali sono affidati lavori esecutivi e manuali presso macchine od apparecchi (meccanici, periti chimici, falegnami);

c) alle quali sono affidati lavori di inservienza e di fatica (apprendisti, inservienti, operai, aiutanti).

Art. 4.

Per gli infortuni occorsi alle persone, di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente, sono corrisposte le prestazioni previste nell'art. 21 del Regio decreto citato, con esclusione dell'indennità giornaliera per la inabilità temporanea e della rendita per inabilità permanente inferiore al 30 per cento; tuttavia se lo stipendio mensile delle persone predette non supera le lire 800, si applicano ad essa le norme dell'art. 24 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765.

Nella liquidazione delle rendite per infortunio, occorso alle persone contemplate in quest'articolo, la retribuzione annua è calcolata sino ad un massimo di lire 15.000.

Art. 5.

Per gli infortuni occorsi alle rimanenti persone di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 3 sono corrisposte tutte le prestazioni previste nell'art. 21 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, tuttavia per quanto concerne la inabilità temporanea la relativa indennità è assegnata soltanto quando alle persone stesse, durante il periodo di inabilità temporanea, non spetta alcun trattamento economico ed è corrisposta fino a concorrenza della misura stabilita dal Regio decreto citato, qualora detto trattamento economico risulti inferiore.

Art. 6.

Qualora le persone, di cui all'art. 3 cessate dal servizio a causa di infortunio abbiano diritto oltre alla

rendita di infortunio anche ad un trattamento privilegiato spettante in base alle polizze di assicurazione costituenti il loro trattamento di quiescenza, la rendita d'infortunio sarà detratta dal trattamento privilegiato predetto, e la somma corrispondente sarà devoluta a favore del Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 7.

La presente legge entrerà in vigore con la data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — DI REVEL

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 5 dicembre 1941-XX, n. 1660.
Contributo dovuto dal comune di Busalla, della provincia di Genova, per le Regie scuole ed i Regi corsi secondari di avviamento professionale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8;
Veduti gli articoli 29 e 30 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490;
Veduto l'art. 2 del testo unico sulla finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175;
Veduta la liquidazione eseguita dal competente Regio provveditore agli studi del contributo da consolidare a carico del comune di Busalla, e la deliberazione di accettazione del Comune stesso;
Considerato che, in attesa del presente provvedimento, il predetto Comune eseguì delle spese in conto del contributo da esso dovuto;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata la liquidazione del contributo che il comune di Busalla, della provincia di Genova, deve versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8, e dell'articolo 29 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490, il cui ammontare rimane stabilito, per il periodo 1° luglio 1930-31 dicembre 1930-X, nella somma di L. 1000, e, per il periodo 1° gennaio 1931-IX-31 dicembre 1931-X nella somma di L. 2500, al lordo di L. 1800 già spese.

Art. 2.

Il contributo di L. 1700 tuttora dovuto a norma del presente decreto, sarà versato entro il termine di tre mesi dalla comunicazione del decreto stesso da eseguirsi dal Regio provveditore agli studi per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di inadempienza, il prefetto promuoverà l'emissione di un mandato d'ufficio per il pagamento, non oltre due mesi dall'avvenuta scadenza del debito, per sorte capitale e per interessi di mora.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1942-XX
Atti del Governo, registro 443, foglio 25. — MANCINI.

REGIO DECRETO 5 dicembre 1941-XX, n. 1661.
Autorizzazione al Regio istituto tecnico commerciale e per geometri «O. F. Mossotti» di Novara ad accettare una donazione.

N. 1661. R. decreto 5 dicembre 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio istituto tecnico commerciale e per geometri «O. F. Mossotti» di Novara, viene autorizzata ad accettare la donazione di lire diecimila che verrà investita in un titolo di rendita nominativo per la creazione di una annua borsa di studio intitolata al donante «Collegio dei ragionieri delle provincie di Novara e Vercelli».

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1942-XX

LEGGE 22 gennaio 1942-XX, n. 126.
Disciplina dei prezzi degli alberghi, delle pensioni e delle locande.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I prezzi degli alloggi e delle prestazioni da praticarsi dagli alberghi, dalle pensioni e dalle locande, saranno fissati per gli anni 1941, 1942, 1943 e 1944, dal Ministero della cultura popolare secondo le norme di cui ai Regi decreti-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2049, 23 novembre 1936-XV, n. 2469, e 18 gennaio 1937-XV, n. 244, ferma restando l'osservanza delle disposizioni sul blocco dei prezzi contenute nei Regi decreti-legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 953, e 12 marzo 1941-XIX, n. 142, e dei relativi provvedimenti integrativi e di attuazione.

Fino al 31 dicembre 1944-XXIII, sono applicabili le disposizioni contenute nell'art. 2 comma 1°, del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 244.

L'art. 8 del predetto Regio decreto, convertito nella legge 17 giugno 1937-XV, n. 1169, è così modificato: « E' sospeso per tutto l'anno 1941 l'obbligo della denuncia dei prezzi da parte degli esercenti gli alberghi, le pensioni e le locande, ad eccezione di quelli di nuova apertura ».

Art. 2.

Chiunque viola le precedenti disposizioni sarà soggetto alle pene stabilite dall'art. 12 della legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645, con l'applicazione dell'art. 13 e dell'art. 14, comma 1°, lettera c), e cómma 3° della stessa legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PAVOLINI — DI REVEL — GRANDI — RICCI

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 26 gennaio 1942-XX, n. 127.

Disposizioni concernenti l'importazione e l'esportazione d'energia elettrica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'autorizzazione ad importare od esportare l'energia elettrica è data con decreto del Ministro pei lavori pubblici, d'intesa con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze, per le corporazioni, per gli scambi e valute e per le comunicazioni.

Nel decreto sono determinate la quantità massima d'energia da importare od esportare, le condizioni e la durata dell'autorizzazione anche oltre il limite massimo già stabilito di dieci anni.

Col decreto stesso o con decreto successivo saranno determinate, d'intesa col Ministero delle comunicazioni, le condizioni di esercizio delle linee telegrafiche e telefoniche abbinate alle linee di trasporto di energia, che attraversano il confine.

Art. 2.

E' abolito il diritto erariale per chilowattora, stabilito, per l'introduzione di energia elettrica nel Regno, dall'art. 136 del testo unico sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933-XII, n. 1775.

Art. 3.

Restano in vigore le disposizioni sull'importazione ed esportazione di energia elettrica, contenute nel titolo III, capo IV, del citato testo unico, in quanto non siano in contrasto con la presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GORLA — CIANO — DI REVEL — HOST VENTURI — RICCI — RICCARDI

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 6 febbraio 1942-XX, n. 128.

Nuove norme per la concessione dei certificati di abilitazione ai servizi radioelettrici a bordo delle navi mercantili.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per il disimpegno dei servizi radioelettrici sulle navi mercantili vengono concessi, in base ad esami, dal Ministero delle comunicazioni (Amministrazione delle poste e dei telegrafi) i seguenti certificati internazionali:

certificato di prima classe di radiotelegrafista;
certificato di seconda classe di radiotelegrafista;
certificato di terza classe (o speciale) di radiotelegrafista;
certificato generale di radiotelefonista;
certificato limitato di radiotelefonista.

Art. 2.

Le condizioni per l'ammissione agli esami previsti dall'articolo precedente verranno stabilite nel regolamento di applicazione della presente legge.

La tassa di ammissione è fissata in L. 200, salvo gli esoneri totali o parziali previsti dalle disposizioni vigenti, quella di certificato in L. 25 e quella di duplicazione di certificato in caso di smarrimento in L. 50.

Art. 3.

Gli esami saranno tenuti a cura dell'Amministrazione postelegrafonica normalmente una volta all'anno, nell'epoca e nelle sedi che essa designerà; è tuttavia riservata ad essa la facoltà di indire sessioni straordinarie, qualora ne ravvisi la opportunità.

Art. 4.

La Commissione esaminatrice sarà costituita da:

due funzionari di prima categoria dell'Amministrazione postelegrafonica, di cui uno di grado non inferiore al 6°, che assumerà le funzioni di presidente e l'altro di grado non inferiore al 9°;
un rappresentante della Regia marina;
scelti fra elementi che abbiano particolare competenza in radiotecnica.

Un funzionario dell'Amministrazione postelegrafonica, di grado non superiore al 9°, assumerà le mansioni di segretario.

Alla Commissione sono aggregati un esaminatore per la geografia ed uno o più per le lingue estere, scelti tra gli insegnanti di Regi istituti.

Al presidente, ai membri e gli aggreggati verrà corrisposta, per ogni giornata di adunanza, l'indennità di L. 25, salvo le deduzioni di legge.

Art. 5.

Le prove da superarsi per conseguire i certificati di abilitazione indicati all'art. 1 sono le seguenti:

a) per i certificati di prima e seconda classe di radiotelegrafista:

esame scritto sulle materie attinenti alla radiotecnica, sulle disposizioni internazionali e interne riguardanti il servizio radiomarittimo e sulla geografia;

prove pratiche di ricezione radiotelegrafica, di trasmissione telegrafica, di ricezione e trasmissione telefonica;

esame orale sulle stesse materie dell'esame scritto;

b) per il certificato di terza classe (o speciale) di radiotelegrafista:

prove pratiche di ricezione radiotelegrafica e di trasmissione telegrafica;

esame orale su apposito programma;

c) per i certificati generale e limitato di radiotelefonista:

prova pratica di ricezione e trasmissione telefonica;

esame orale su apposito programma.

Nel regolamento saranno specificati i programmi di esame, le modalità delle prove, e le condizioni per il conseguimento della idoneità.

Art. 6.

I radiotelegrafisti forniti di certificato di 1ª classe possono essere imbarcati in qualità di capo-posto sulle navi con stazione classificata di 3ª categoria.

Per essere adibiti come capi-posto sulle navi con stazione di 2ª categoria, essi devono avere prestato non meno di sei mesi di servizio su una nave o presso una stazione costiera.

Per esercitare le mansioni di capi-posto sulle navi con stazione di 1ª categoria, essi devono avere compiuto non meno di un anno di servizio su una nave o presso una stazione costiera.

La categoria della stazione è quella che viene assegnata alla nave in base al R. decreto-legge 5 dicembre 1920, n. 1786, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.

Art. 7.

I radiotelegrafisti forniti di certificato di 2ª classe possono essere imbarcati come capi-posto sulle navi con stazione di 3ª categoria.

Dopo sei mesi di servizio su di una nave essi possono essere imbarcati come capi-posto sulle navi con stazione di 2ª categoria.

Art. 8.

Il certificato di 3ª classe (o speciale) di radiotelegrafista è valido per prestare servizio sulle navi che hanno l'impianto radiotelegrafico pur senza esservi obbligate dai regolamenti internazionali.

Art. 9.

Il certificato generale di radiotelefonista è valido per il disimpegno del servizio radiotelefonico su navi dotate unicamente di impianti radiotelefonici, la cui onda portante in antenna abbia potenza compresa fra 50 e 100 watt.

Se la potenza degli impianti anzidetti è inferiore a 50 watt, il servizio potrà essere affidato ad un operatore fornito di certificato limitato di radiotelefonista.

Art. 10.

E' abrogata la legge 22 luglio 1939-XVII, n. 1130.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto con i Ministri per la marina e per le finanze, sarà emanato, ai termini dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, il regolamento contenente le norme per l'applicazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Vito dei Normanni addì 6 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *Il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 16 febbraio 1942-XX, n. 129.

Applicazione a favore del comune di Palermo della tassa fissa minima di registro e di trascrizione ipotecaria per gli atti di trasferimento a favore del Comune stesso per l'attuazione del piano regolatore edilizio del rione Villarosa ed adiacenze.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Gli atti di trasferimento a favore del comune di Palermo per l'esproprio e l'acquisto di immobili occorrenti per la esecuzione del piano regolatore edilizio del rione Villarosa ed adiacenze in Palermo approvato con R. decreto 15 gennaio 1931-IX, registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1931-IX, registro 1 Lavori Pubblici, foglio 354, il cui termine di attuazione è stato prorogato con R. decreto 9 gennaio 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1941-XIX, registro 3 Lavori Pubblici, foglio 238, di nove anni a decorrere dal 15 gennaio 1941-XIX, sono soggetti all'imposta fissa di registro di lire 20 ed inoltre all'imposta fissa di trascrizione ipotecaria di lire 20 per ogni trasferimento.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GORLA — DI REVEL

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 19 gennaio 1942-XX, n. 130.

Istituzione presso la Facoltà di lettere e filosofia della Regia università di Milano, di un posto di professore di ruolo, riservato all'insegnamento di « paleografia e diplomatica ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la convenzione stipulata in Milano addì 9 dicembre 1941-XX tra il Rettore della Regia università di Milano e il conte grand'uff. Giacomo Feltrinelli di Gargnano fu Giuseppe con la quale il Feltrinelli si obbliga di versare alla detta Università la somma nominale di L. 834.000 in titoli di Stato fruttanti l'interesse annuo del 5 per cento per la istituzione di un posto di professore di ruolo destinato all'insegnamento di « paleografia e diplomatica »;

Veduta la legge 5 giugno 1850, n. 1037, e il regolamento approvato con il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Veduti gli articoli 63, comma secondo, e 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto lo statuto della Regia università di Milano, approvato con R. decreto 4 novembre 1926-V, n. 2280, e modificato con i Regi decreti 13 ottobre 1927-V, numero 2233, 20 settembre 1928-VI, n. 2265, 31 ottobre 1929-VIII, n. 2482, 30 ottobre 1930-IX, n. 1845, 22 ottobre 1931-IX, n. 1552, 27 ottobre 1932-X, n. 2091, 13 dicembre 1934-XIII, n. 2429, 1° ottobre 1936-XIV, n. 2471, 22 maggio 1939-XVII, n. 1166, 20 ottobre 1940-XVIII, n. 2056;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Regia università di Milano è autorizzata ad accettare da parte del conte gr. uff. Giacomo Feltrinelli la somma di lire ottocentotrentaquattromila nominali fruttanti l'interesse annuo del cinque per cento per la istituzione, presso la Facoltà di lettere e filosofia, di un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di « paleografia e diplomatica ».

Art. 2.

In aggiunta ai posti di professore di ruolo presentemente assegnati alla Facoltà di lettere e filosofia della Regia università di Milano, è istituito, a decorrere dal 29 ottobre 1942-XXI, un posto riservato all'insegnamento di « paleografia e diplomatica ».

La Regia università di Milano verserà annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti spettanti al professore titolare del posto di cui al precedente comma, nonchè l'ammontare delle ritenute che sullo stipendio del professore medesimo dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI — DI REVEL

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1942-XX
Atti del Governo, registro 443, foglio 27. — MANCINI

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento della paleografia e diplomatica nella Facoltà di lettere e filosofia della Regia università di Milano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

L'anno millenovecentoquarantuno, XX dell'Era Fascista ed il giorno 9 del mese di dicembre, alle ore 16,30 nella sala del Rettorato della Regia università degli studi di Milano;

Davanti a me comm. dott. Ettore Violani, direttore amministrativo della Regia università degli studi di Milano, delegato con decreto del Rettore in data 7 gennaio 1941-XIX a redigere gli atti ed i contratti che si stipulano in favore dell'Amministrazione universitaria e ciò a norma dell'art. 129 del regolamento generale universitario approvato con R. decreto 6 aprile 1924, numero 674;

Assistito dai seguenti testimoni, a me personalmente noti, ariani e riconosciuti idonei a sensi di legge, signori:

Prof. Anna M. Cavallotti fu Carlo, da Catania, Alberto Buracchia fu Gioacchino, da Alanno Pescara;

Sono comparsi i signori, della identità personale dei quali sono certo:

Nob. gr. uff. prof. Uberto Pestalozza fu Giovanni Battista, che dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Rettore magnifico della Regia università degli studi di Milano ed in rappresentanza della medesima;

Conte gr. uff. Giacomo Feltrinelli di Gargnano fu Giuseppe, nato a Napoli, che dichiara di intervenire in nome proprio;

Premesso:

che con lettere 17 maggio e 21 ottobre 1941-XIX, indirizzate al Magnifico rettore gr. uff. prof. Uberto Pestalozza, il conte gr. uff. Giacomo Feltrinelli di Gargnano, nell'intento di costituire la rendita annua di L. 41.700 occorrente alla istituzione presso la Regia università di Milano di un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento della paleografia e diplomatica si offre di versare la somma di nominali lire ottocentotrentaquattromila in titoli di Stato fruttanti il 5 per cento;

che unico vincolo posto dal conte Feltrinelli alla donazione è quello che il posto di ruolo così istituito venga lasciato a disposizione della Facoltà di lettere e filosofia, perchè il posto stesso sia riservato esclusivamente e permanentemente alla Cattedra di paleografia e diplomatica;

accertato che il signor conte gr. uff. Giacomo Feltrinelli di Gargnano appartiene alla razza ariana;

che il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione della Regia università degli studi di Milano nelle adunanze del 26 giugno 1941 e 30 giugno 1941-XIX, rispettivamente, hanno ad unanimità deliberato di accettare la cospicua donazione, plaudendo allo scopo nobilissimo del generoso donatore, che intende assicurare il culto della disciplina alla quale l'Italia offre così ricco e così vasto campo di ricerche e di studio.

Tutto ciò premesso e confermato, i comparenti stipulano e convengono quanto segue:

1° Il conte gr. uff. Giacomo Feltrinelli di Gargnano dichiara di mettere a disposizione della Regia università degli studi di Milano, la somma di nominali lire ottocentotrentaquattromila in titoli dello Stato fruttanti l'interesse del cinque per cento, affinchè col relativo reddito sia provveduto alla creazione di un posto di ruolo nella Facoltà di lettere e filosofia della detta Università, col preciso vincolo che detto posto di ruolo debba essere riservato esclusivamente e permanentemente all'insegnamento della paleografia e diplomatica;

2° Il godimento dei frutti della somma offerta dal conte gr. uff. Giacomo Feltrinelli di Gargnano decorrerà dal giorno stesso dal quale avrà decorrenza la istituzione del posto di ruolo;

3° Il Nob. gr. uff. prof. Uberto Pestalozza dichiara:

a) di accettare con animo grato a nome della Regia università di Milano, da lui rappresentata, la donazione disposta dal conte gr. uff. Giacomo Feltrinelli di Gargnano;

b) di accettare la condizione che l'istituendo posto di ruolo resterà esclusivamente e permanentemente a disposizione della Cattedra di paleografia e diplomatica presso la Facoltà di lettere e filosofia;

c) di impegnarsi a promuovere presso il Ministero dell'educazione nazionale gli atti necessari per ottenere la istituzione del posto di professore di ruolo che è scopo della donazione;

d) di condizionare l'approvazione del presente atto al benestare del Ministero dell'educazione nazionale;

e) di dare ricevuta con l'atto stesso al gr. uff. Giacomo Feltrinelli di Gargnano, della somma di lire ottocentotrentaquattromila, costituita dai titoli di Stato qui appresso elencati:

Rendita italiana 5 % numeri:

18214, 58889, 58888, 58890, 58891 - 5 da 100/m, per L. 500.000 reddito annuo;

31719, 11139 - 2 da 50/m, per L. 100.000 reddito annuo;

69897, 69898, 241678, 282055, 7400 - 5 da 20/m, per L. 100.000 reddito annuo;

220528, 203633, 203634, 203635, 203636, 203637, 203638, 203639, 203640, 203641 - 10 da 10/m, per lire 100.000 reddito annuo;

277912/4, 299061, 163993, 227671 - 6 da 5/m, per L. 30.000 reddito annuo;

524445 - 1, per L. 1000 reddito annuo;

345271, 426830 2/1, 585548 3/50 - 6 da 500, per L. 3000 reddito annuo; godimento in corso L. 834,000;

4° La differenza fra il reddito del capitale messo a disposizione del conte gr. uff. Giacomo Feltrinelli di Gargnano coi relativi incrementi e l'importo erogato per le spese dell'istituendo posto di ruolo aggiunto verrà annualmente investita in titoli di Stato ad aumento del capitale anzidetto.

Nel caso che il fondo destinato al finanziamento dell'istituendo posto di ruolo aggiunto venga a risultare in futuro insufficiente per coprire le relative spese, il funzionamento del posto medesimo verrà sospeso sino a quando colla capitalizzazione dei redditi non erogati per effetto della sospensione, ovvero con altri mezzi, venga assicurata tale copertura.

Le spese di questo atto, stipulato nell'interesse della Regia università degli studi di Milano, ed esente da spese di bollo e di registro a termini dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, sono a carico della Regia università.

Il presente atto, redatto copia su foglio di carta uso bollo, scritto da mani fide su quattro facciate e completato di mia mano è stato da me ricevuto e pubblicato mediante lettura, datane a chiara ed intelligibile voce in presenza dei testi e delle parti, le quali da me interpellate, prima di sottoscriverlo, hanno dichiarato l'atto stesso conforme in tutto alla loro volontà.

UBERTO PESTALOZZA
Rettore della Regia università

GIACOMO FELTRINELLI
ANNA CAVALLOTTI, *teste*
ALBERTO BURACCHIA, *teste*
Dott. ETTORE VIOLANI, *ufficiale rogante.*

REGIO DECRETO 12 febbraio 1942-XX, n. 131.

Cumulo, in dipendenza dello stato di guerra, dei congedi ordinari coloniali spettanti al personale civile in servizio nell'Africa italiana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923-II, n. 2504, sul trattamento del personale civile in colonia, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923-II, n. 2505, sul trattamento degli ufficiali del Regio esercito che prestano in colonia servizio di carattere militare, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675;

Visto il R. decreto 26 settembre 1935-XIII, n. 1933, che reca varianti alle norme sui congedi ordinari al personale del Regio Corpo truppe coloniali dell'Eritrea;

Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e amministrazione dell'Africa Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285;

Visto il R. decreto 7 febbraio 1938-XVI, n. 281, sul trattamento economico e di licenza al personale civile e militare in servizio nell'Africa Orientale Italiana;

Visto il R. decreto 11 agosto 1939-XVII, n. 1340, sul cumulo delle licenze al personale civile e militare trattenuto in servizio nell'Africa Orientale Italiana;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Durante lo stato di guerra e fino alla data che sarà fissata con successivo provvedimento è consenito di cumulare i congedi ordinari o le frazioni di essi spettanti per più bienni consecutivi al personale civile di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato in servizio nell'Africa italiana.

Art. 2.

Al personale suddetto che rinunci ad usufruire del congedo ordinario relativo ai periodi biennali maturati prima del termine delle ostilità, sarà corrisposto un indennizzo pari all'ammontare degli interi assegni e indennità spettanti, ai sensi delle vigenti disposizioni, per il periodo di congedo stesso.

Dopo tale termine il personale di cui sopra potrà fruire del congedo ordinario che verrà successivamente a maturare, tenuto conto della frazione decorsa prima del biennio stesso.

Art. 3.

Agli eredi del personale civile di ruolo e non di ruolo deceduto senza avere fruito, in tutto od in parte, del congedo ordinario riconosciuto, è dovuta una indennità pari all'ammontare degli assegni che sarebbero spettati al personale stesso per il periodo di congedo ordinario riconosciuto e non fruito.

In caso che l'impiegato, avendo rinunciato al congedo ordinario, sia deceduto prima che gli sia stato corrisposto il trattamento economico previsto dall'articolo 2, il medesimo è devoluto ai suoi eredi.

Art. 4.

E' prorogata dal 1° gennaio al 10 giugno 1940-XVIII, la validità delle norme previste dal R. decreto 11 agosto 1939-XVII, n. 1340, sul cumulo delle licenze al personale civile e militare trattenuto o richiamato in servizio in Africa Orientale Italiana.

Le norme stesse sono applicabili al personale civile e militare in servizio in Libia per i congedi ordinari maturati e non fruiti nel biennio anteriore all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5.

Le norme di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3 hanno effetto a decorrere dall'11 giugno 1940-XVIII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *marzo* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 443, *foglio* 32. — MANCINI

REGIO DECRETO 12 febbraio 1942-XX, n. 132.

Approvazione della convenzione stipulata fra il Ministero dell'educazione nazionale e l'Ente nazionale per le biblioteche popolari e scolastiche per la pubblicazione e la vendita di diari scolastici per le scuole degli ordini elementare e medio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 3 della legge 30 ottobre 1940-XIX, n. 1587, sulla istituzione di diari scolastici nelle scuole degli ordini elementari e medio;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutiva l'unita convenzione stipulata fra il Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale e il presidente dell'Ente nazionale per le biblioteche popolari e scolastiche per la pubblicazione e la vendita di diari scolastici per le scuole degli ordini elementare e medio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *marzo* 1942-XX
Atti del Governo, registro 443, *foglio* 29. — MANCINI

Convenzione fra il Ministero dell'educazione nazionale e l'Ente nazionale per le biblioteche popolari e scolastiche

Veduto l'art. 3 della legge 30 ottobre 1940-XIX, n. 1587, sulla istituzione di diari scolastici nelle scuole degli ordini elementare e medio;

Fra il Ministero dell'educazione nazionale in persona del Ministro Segretario di Stato Eccellenza Giuseppe Bottai e l'Ente nazionale per le biblioteche popolari e scolastiche in persona del suo presidente Cons. naz. prof. Guido Mancini, si conviene quanto appresso:

Art. 1.

L'Ente nazionale per le biblioteche popolari e scolastiche, avvalendosi dell'Istituto Poligrafico dello Stato, provvede alla stampa e alla vendita dei tipi di diario scolastico, approvati dal Ministero dell'educazione nazionale entro il 5 ottobre di ciascun anno, seguendo le direttive di carattere generale adottate per la stampa e la vendita dei testi unici di Stato per le scuole elementari di cui alla legge 7 gennaio 1929, num. 5.

Art. 2.

Sul costo di stampa e di edizione dei diari scolastici può essere apportato un aumento massimo del 100 %. La percentuale del 20,50 % sul prezzo di vendita è

riservata ai cartolibrai. La residuale eccedenza attiva, depurata del costo dei diari scolastici rimasti invenduti e delle spese inerenti agli eventuali premi fissati per gli autori dei diari, è versata all'Erario, a cura dell'Ente nazionale per le biblioteche popolari e scolastiche, con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

Art. 3.

Le somme assegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale, entro il limite massimo dei versamenti effettuati a norma del precedente art. 2, sono erogate nella misura del 40 % per sussidi ed assegni alle biblioteche delle scuole degli ordini elementare e medio e del 60 % a favore dell'Ente nazionale per le biblioteche popolari e scolastiche.

Art. 4.

L'Ente nazionale per le biblioteche popolari e scolastiche, entro il mese di giugno di ciascun anno, invia al Ministero dell'educazione nazionale e al Ministero delle finanze un rendiconto generale della gestione dell'anno scolastico trascorso.

Roma, addì 18 novembre 1941-XX

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

Il presidente dell'Ente nazionale per le biblioteche popolari e scolastiche
GUIDO MANCINI

REGIO DECRETO 24 agosto 1941-XIX.

Costituzione della Commissione centrale per i medici chirurghi, per i veterinari, per i farmacisti e per le ostetriche per il quinquennio 1942-1946.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 5 marzo 1935-XII, n. 184, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 983, sulla nuova disciplina giuridica delle professioni sanitarie;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, d'intesa con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per le corporazioni;

Vista la delega 7 agosto 1939-XVII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, al Sottosegretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Commissione centrale per i medici chirurghi, per i veterinari, per i farmacisti e per le ostetriche, di cui al predetto articolo, è, per il quinquennio 1° gennaio 1942-XX - 31 dicembre 1946-XXV, costituita come appresso:

Presidente:

Pappalardo comm. prof. Antonino - consigliere di Stato.

Membri:

Carapelle sen. cav. gr. cr. dott. Aristide - componente del Consiglio superiore di sanità;

Tallarico cons. naz. prof. dott. Giuseppe - componente del Consiglio superiore di sanità;

Gaifami prof. dott. Paolo - componente del Consiglio superiore di sanità;

Bartalini comm. dott. Guido - vice prefetto ispettore;

Giudice comm. dott. Pietro - sostituto procuratore generale di Corte d'appello;

Solaroli comm. dott. Antonio - rappresentante del Sindacato nazionale dei medici chirurghi;

Botti prof. Alberto - rappresentante del Sindacato nazionale dei medici chirurghi;

Perna sen. prof. Amedeo - rappresentante del Sindacato nazionale dei medici chirurghi;

Cinotti prof. Felice - rappresentante del Sindacato nazionale dei veterinari;

De Dominicis dott. Luigi - rappresentante del Sindacato nazionale dei veterinari;

Bianchini dott. Bruno - rappresentante del Sindacato nazionale dei veterinari;

Grippa dott. Antonio - rappresentante del Sindacato nazionale dei farmacisti;

Barbo dott. Sebastiano - rappresentante del Sindacato nazionale dei farmacisti;

Carraroli dott. Guglielmo - rappresentante del Sindacato nazionale dei farmacisti;

Narduzzi signora Elisa - rappresentante del Sindacato nazionale delle ostetriche;

Cerini signora Angela - rappresentante del Sindacato nazionale delle ostetriche;

Luzzi signora Maria Vittoria - rappresentante del Sindacato nazionale delle ostetriche.

Il dott. Morrica Manlio, primo segretario dell'Amministrazione dell'interno, è incaricato di disimpegnare le funzioni di segretario.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Sant'Anna de' Valdieri, addì 24 agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

BUFFARINI — GRANDI — RICCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1942-XX
Registro n. 3 Interno, foglio n. 130.

(937)

REGIO DECRETO 16 febbraio 1942-XX.

Cessazione dalla carica di presidente del Registro italiano navale dell'ammiraglio Baistrocchi e nomina in sua sostituzione del Consigliere nazionale Rodolfo Borghese.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 13 del R. decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1513, convertito in legge 25 marzo 1937-XV, n. 667, riguardante il riordinamento del Registro italiano navale ed aeronautico;

Visto il R. decreto-legge 24 novembre 1938-XVII, n. 1912, che istituì il Registro aeronautico;

Visto il R. decreto 6 giugno 1939-XVII, col quale l'ammiraglio di divisione R. N., consigliere di Stato, Alfredo Baistrocchi, venne confermato nella carica di presidente del Registro italiano navale;

Considerato che l'ammiraglio Baistrocchi ha chiesto di lasciare tale carica;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro per le comunicazioni, di concerto col Ministro per l'Africa italiana;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Con la data del 15 febbraio 1942-XX l'ammiraglio di divisione R. N. consigliere di Stato Alfredo Baistrocchi cessa dalla carica di presidente del Registro italiano navale ed in sua sotituzione, con la stessa data, è nominato il Consigliere nazionale, capitano di vascello R. N. Rodolfo Borghese.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — TERUZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1942-XX
Registro n. 41 Marina mercantile, foglio n. 369. — LOMBARDO

(938)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1942-XX.
Nomina di revisori ufficiali dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 11 del R. decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni nella legge 3 aprile 1937, n. 517; il R. decreto-legge 2 maggio 1938, n. 743, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 21; e l'art. 23 della legge 29 giugno 1939, n. 1054;

Viste le proposte rassegnate nella seconda sessione ordinaria del 1941 dalla Commissione centrale istituita a norma dello stesso art. 11 e nominata con decreti Ministeriali 17 ottobre 1936; 12 giugno, 13 luglio, 8 novembre e 1° dicembre 1937; 27 febbraio 1939; 7 febbraio, 5 giugno 1940 e 20 ottobre 1941;

Decreta:

Sono nominati revisori ufficiali dei conti:

Balbi Davide fu Claudio - residente a Genova;
Barosi Bruno fu Cesare - residente a Roma;
Bodrito Aroldo di Carlo - residente a Genova;
Boffa Tarlatta Romolo fu Virginio - residente a Roma;
Campagna Gaspare fu Giuseppe - residente a Venezia;
Capurro Mario fu Orazio - residente ad Alessandria;
Cardosi Lilio fu Ezio - residente a Milano;
Colombati Italo fu Giuseppe - residente ad Ancona;
Ferrario Elia fu Egidio - residente a Novara;
Gatti Giovanni Luigi fu Mauro - residente a Milano;
Maggiorotti Francesco Giuseppe fu Giovanni - residente a Torino;
Magni Arminio fu Ferdinando - residente a Bologna;
Mambretti Pietro fu Luigi - residente a Genova;
Massuccone Francesco fu Benedetto - residente a Genova;
Mezzina Mauro fu Giovanni - residente a Molfetta;
Montanari Emilio fu Luigi - residente a Milano;
Morelli Vincenzo fu Michelantonio - residente a Napoli;
Pavoni Rinaldo fu Carlo - residente a Bergamo;
Piadeni Leone Ferdinando Pietro fu Michele - residente a Como;
Pogliani Pietro di Giuseppe - residente a Milano;
Quattrone Rocco fu Giuseppe - residente a Roma;
Rao Torres Attilio fu Gaetano - residente a Milano;
Rossini Angelo fu Pietro - residente a Bologna;
Sampò Settimio di Eugenio - residente a Torino;
Santini Giovanni fu Adolfo - residente ad Ancona;
Tibò Angelo fu Albano - residente a Napoli;
Trissino da Lodi Prospero fu Agostino - residente a Milano;
Villa Virginio di Giuseppe - residente a Milano;
Visconti Giuseppe di Emilio - residente a Napoli.

Roma, addì 10 marzo 1942-XX

p. *Il Ministro*: PUTZOLU

(977)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1942-XX.
Proroga della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Atessa (Chieti).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Visto il decreto Ministeriale 29 aprile 1939, con cui sono stati delimitati i confini della zona di ripopolamento e cattura di Atessa (Chieti);

Vista la proposta del Comitato provinciale della caccia di Chieti tendente ad ottenere la proroga della detta zona di ripopolamento e cattura;

Ritenuta l'opportunità di concedere la proposta proroga;

Decreta:

La zona di ripopolamento e cattura di Atessa (Chieti), della estensione di ettari 600, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 29 aprile 1939, viene prorogata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1945-46.

Il Comitato provinciale della caccia di Chieti provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 marzo 1942-XX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(944)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1942-XX.
Proroga della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Casoli (Chieti).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Visto il decreto Ministeriale 3 maggio 1939-XVII, con cui sono stati delimitati i confini della zona di ripopolamento e cattura di Casoli (Chieti);

Vista la proposta del Comitato provinciale della caccia di Chieti tendente ad ottenere la proroga della detta zona di ripopolamento e cattura;

Ritenuta l'opportunità di concedere la proposta proroga;

Decreta:

La zona di ripopolamento e cattura di Casoli (Chieti), della estensione di ettari 650, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 3 maggio 1939, viene prorogata fino alla data d'apertura dell'annata venatoria 1945-46.

Il Comitato provinciale della caccia di Chieti provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 marzo 1942-XX

(943) p. *Il Ministro*: NANNINI

AVVISO DI RETTIFICA

Nella legge 29 novembre 1941-XX, n. 1405, concernente l'ordinamento delle carceri mandamentali, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 307 del 31 dicembre 1941-XX, all'allegato *A*, a pag. 6, e all'allegato *C*, a pag. 38, ove è detto « Toano » deve leggersi: « Scandiano ».

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 6 giugno 1939-XVII, n. 860, si notifica che, in data 10 corrente, è stato inviato alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 5 gennaio 1942-XX, n. 68, concernente la determinazione delle pene stabilite contro coloro che ascoltano le stazioni nemiche o neutrali di radiodiffusione e di radiocomunicazioni.

(970)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 6 giugno 1939-XVII, n. 860, si notifica che in data 10 corrente è stato rimesso alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 19 gennaio 1942-XX, n. 87, concernente disposizioni per i militari prigionieri di guerra o altri cittadini italiani che si trovano in territorio nemico.

(971)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzi degli oli lubrificanti

Il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 244 del 21 febbraio u. s., a completamento della circolare P. 142 del 17 ottobre u. s., relativa ai prezzi degli oli lubrificanti, e allo scopo di disciplinare con disposizioni tassative anche la vendita dei lubrificanti *speciali*, ha stabilito le seguenti norme:

Caratteristiche:

I lubrificanti speciali sono classificati in prodotti tipo aventi le caratteristiche fisiche e chimiche specificate come appresso:

1) *Grasso puro per cuscinetti a rotolamento autoveicoli*, ecc. - (Grasso speciale tipo 1).

Caratteristiche:
Aspetto: omogeneo;
Acqua: massimo 5 %;
Ceneri: massimo 5 %;
Punto gocciolamento: non inferiore a 75° C.;
Alcole libero: massimo 0,5 %;
Olio minerale: massimo 80 %;

2) *Grasso puro per supporti a sfere, rulli, frantoi, laminatoi*, ecc. - (Grasso speciale tipo 2).

Caratteristiche:
Come n. 1 fatta eccezione:
Punto gocciolamento: non inferiore a 100° C.;

3) *Grasso puro per alte temperature*. - (Grasso speciale tipo 3).

Caratteristiche:
Come n. 2 fatta eccezione:
Punto gocciolamento: non inferiore a 130° C.;

4) *Emulsionabile per lavorazioni meccaniche e per bagni fibre tessili*. - (Emulsionabile speciale tipo 1).

Caratteristiche:
Aspetto: limpido e omogeneo;
Impurità: esenti;
Acqua: 5 % massimo;
Saponificabile: senza limite;
Emulsionabilità a 5 %: stabile per 48 ore;

5) *Emulsionabile per fibre tessili a tinte chiare*. - (Emulsionabile speciale tipo 2).

Caratteristiche:
Come n. 4 fatta eccezione:
Emulsionabilità al 5 %: stabile per 72 ore;
Colore Union: non superiore a 3,5;

6) *Oli composti*.

Caratteristiche:

Il tipo A dovrà avere caratteristiche corrispondenti a quelle del tipo 2 del listino approvato col provvedimento P. 142 del 17 ottobre u. s. con l'aggiunta del 5, del 10, del 15, del 20 % di materie saponificabili.

A lor volta le caratteristiche del *tipo B* dovranno corrispondere a quelle del tipo 3 e quelle del *tipo C* dovranno essere corrispondenti a quelle del tipo 4 del provvedimento suddetto, con l'aggiunta di materie saponificabili come sopra. Il contenuto in materie saponificabili dovrà determinarsi secondo il metodo N.O.M. 21-38 assumendo 180 come numero di saponificazione medio. E' tollerata una acidità organica fino al 2 %.

7) *Olio solforato per taglio metalli*.

Caratteristiche:
Corrispondenti al tipo 2 del listino di cui al provvedimento P. 142 con l'aggiunta del 5 % di materie saponificabili e zolfo. La presenza di zolfo verrà accertata col metodo della bomba di Mahler.

Non è consentita a decorrere dal 1° marzo la vendita di lubrificanti che non siano compresi nell'elenco sopra riportato od in quello di cui al provvedimento P. 142. Restano confermate, inoltre, tutte le norme e condizioni di cui al provvedimento summenzionato. L'imposta generale sull'entrata è compresa in tutti i prezzi.

Prezzi. - I prezzi di vendita al consumatore dei lubrificanti speciali non potranno superare i limiti previsti nel seguente prospetto:

Lubrificanti speciali	Merce nuda in cisterne od autocisterne	Merce imballata (Costo imballaggi escluso da addebitarsi a parte)			
		In fusti capac. sup. a 70 Kg. netti	In fusti capac. inf. a 70 Kg. netti	In latte capac. sup. a 10 Kg. netti	In latte capac. inf. a 10 Kg. netti
	Al quintale				
1. Grasso speciale tipo 1, gocciol. sup. a 75° C	1600	1640	1660	1730	1840
2. Grasso speciale tipo 2, gocciol. sup. a 100° C	1760	1800	1820	1890	2000
3. Grasso speciale tipo 3, gocciol. sup. a 130° C	2065	2105	2125	2195	2305
4. Emulsionabile speciale, tipo 1	1810	1850	1870	1940	2050
5. Emulsionabile speciale, tipo 2	1985	2025	2045	2115	2225
6. Oli speciali composti:					
Tipo A:					
a) saponificabili 4-6%	1845	1885	1905	1975	2085
b) » 9-11%	1885	1925	1945	2015	2125
c) » 14-16%	1925	1965	1985	2055	2165
d) » 19-21%	1965	2005	2025	2095	2205
Tipo B:					
e) saponificabili 4-6%	1975	2015	2035	2105	2215
f) » 9-11%	2010	2050	2070	2140	2250
g) » 14-16%	2045	2085	2105	2175	2285
h) » 19-21%	2075	2215	2135	2205	2315
Tipo C:					
i) saponificabili 4-6%	1930	1970	1990	2060	2170
l) » 9-11%	1965	2005	2025	2095	2205
m) » 14-16%	2005	2045	2065	2135	2245
n) » 19-21%	2040	2080	2100	2170	2280
7. Olio speciale solforato per taglio metalli	1985	2025	2045	2115	2225

Grasso corrente e emulsionabile tipo corrente.

A modifica di quanto è disposto nel provvedimento P. 142 del 17 ottobre 1941, in merito all'applicazione dell'imposta generale sull'entrata relativa ai prodotti tipo n. 11 «grasso corrente» e n. 12 «emulsionabile tipo corrente», il Ministero delle corporazioni, con lo stesso provvedimento P. 244 del 21 febbraio u. s., ha stabilito che, in relazione ai nuovi accordi intervenuti per il pagamento *una tantum* dell'imposta generale sull'entrata anche per i suddetti tipi, i prezzi riportati nel provvedimento P. 142 per i tipi suindicati vanno maggiorati di L. 35 al q.le per il grasso corrente e di L. 30 al q.le per l'emulsionabile tipo corrente.

I nuovi prezzi, così risultanti, sono comprensivi dell'imposta generale sull'entrata per tutti i passaggi.

(976)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 17 gennaio 1942-XX di sottoposizione a sequestro di società anonima — pubblicato col n. 702 nella *Gazzetta Ufficiale* in data 21 febbraio 1942, n. 43, ove è detto: «S. A. Ligure industriale e commerciale con sede a Genova», leggasi: «S. A. Ligure industriale e commerciale, con sede legale a Milano ed amministrazione a Genova».

(975)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE 1ª PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 3 marzo 1942-XX - N. 41

	Cambio ufficiale	Cambio compensazione
Argentina (peso carta)	4,05	—
Belgio (belgas)	—	3,0418
Bulgaria (leva)	—	23,20
Croazia (kuna)	—	38 —
Danimarca (corona)	—	3,9698
Estonia (corona)	—	4,697
Finlandia (marka)	—	38,91
Germania (reichmark)	7,6045	7,6045
Giappone (yen)	4,475	—
Grecia (dracma)	—	12,50
Lettonia (lat)	—	3,6751
Lituania (litas)	—	3,3003
Norvegia (corona)	—	4,3215
Olanda (fiorino)	—	10,09
Polonia (zloty)	—	380,23
Portogallo (scudo)	0,79	0,767
Romania (leu)	—	10,5263
Slovacchia (corona)	—	65,40
Spagna (peseta)	—	169,40
Svezia (corona)	4,53	4,529
Svizzera (franco)	441 —	441 —
Turchia (lira T)	—	15,29
Ungheria (pengo)	—	4,67976

Rendita 3,50 % (1906)	80,60
Id. 3,50 % (1902)	77,70
Id. 3 % lordo	55,50
Id. 5 % (1935)	93,725
Redimibile 3,50 % (1934)	75,85
Id. 5 % (1936)	95,65
Obbligazioni Venezie 3,50 %	95,675
Buoni Tesoro novenn. 4 % - scad. 15-2-1943	98,50
Id. Id. Id. 4 % - Id. 15-12-1943	98,30
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1944)	98,525
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1949)	97,50
Id. Id. Id. 5 % - Id. febbr. 1950	97,225
Id. Id. Id. 5 % - Id. settemb. 1950	97,15

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di quietanze di titoli del Prestito redimibile 5 %

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 59.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 811710 serie 2ª di L. 35, rilasciata il 24 febbraio 1939 dall'Esattoria di Concordia (Modena), per versamento della 1ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Guandalini Napoleone fu Sperindio, secondo l'art. 14 terreni del comune di Concordia, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito a Guandalini Alfio di Napoleone.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa dalla Sezione di Regia tesoreria di Modena, l'attestazioni che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli di prestito.

Roma, addì 31 ottobre 1941-XX

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 60.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 1ª n. 266919 di L. 200, rilasciata il 29 aprile 1937 dalla Esattoria di Verzino, per il pagamento della 1ª e 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al

Regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Manfredi Salvatore di Giuseppe, secondo l'art. 34 del ruolo terreni del comune di Verzino, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito a Manfredi Salvatore fu Giuseppe.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Catanzaro l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli definitivi.

Roma, addì 31 ottobre 1941-XX

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 61.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 847343 serie 3ª, rilasciata il 16 novembre 1938 dall'Esattoria di Palermo, per l'intera quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % 1936, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Pellegrino Rosa fu Gaetano, secondo l'articolo 14480 fabbricati del comune di Palermo, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito a Silvestri Enrico fu Francesco.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, numero 1903, si fa noto, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Palermo l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli definitivi.

Roma, addì 31 ottobre 1941-XX

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 62.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 906181 serie 6ª di L. 700, rilasciata il 18 giugno 1940 dall'Esattoria di Montecompatri (Roma), per versamento dell'intera quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % 1936, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Ciuffa Pio fu Eugenio, secondo l'art. 48 fabbricati del comune di Montecompatri, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito a Ciuffa Pio fu Eugenio.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, numero 1903, si fa noto, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Roma l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli del prestito.

Roma, addì 31 ottobre 1941-XX

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 63.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 9ª n. 650616 di L. 1216,65, rilasciata il 24 agosto 1939 dalla Esattoria di Cagliari per il pagamento della 4ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Salis Giovanni fu Francesco, secondo l'art. 250 del ruolo fabbricati del comune di Cagliari, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito allo stesso Salis Giovanni fu Francesco.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Cagliari l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli definitivi

Roma, addì 31 ottobre 1941-XX

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 64.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 140033 serie 1ª di L. 200, rilasciata il 2 giugno 1937 dall'Esattoria di Rivarolo Canavese (Torino), per versamento della 1ª e 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Perino Giovanna fu Antonio in Pecchenino Giuseppe, secondo l'art. 90 fabbricati del comune di Favria Oglianico, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito alla Banca popolare cooperativa anonima di Novara, sede di Torino.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, numero 1903, si fa noto, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Torino, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti del pagamento dell'ordinativo n. 304, cap. 416, dell'Intendenza di Torino per rimborso quota indebita.

Roma, addì 31 ottobre 1941-XX

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 65.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze mod. 1 numeri 309955 e 310023 di L. 100 ciascuna, rilasciate rispettivamente il 24 ottobre 1937 e 3 gennaio 1938 dall'Esattoria comunale di S. Elia Fiumerapido, pel versamento della 5ª e 6ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Picano Antonietta fu Carlo, secondo l'art. 18 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega a Iucci Cesare Benedetto fu Michele per il ritiro dei titoli definitivi del prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Frosinone, l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 31 ottobre 1941-XX

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 66.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza esattoriale serie 9ª n. 361002 di L. 1300, rilasciata il 14 giugno 1940 dalla Esattoria di Napoli, per versamento della 6ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta De Rosa di Villarosa Francesco di Luigi, secondo l'articolo 654 del ruolo fabbricati del comune di Napoli, con designazione dello stesso denunziante per il ritiro dei titoli.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto, che trascorsi sei mesi dalla prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Napoli l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli del prestito.

Roma, addì 31 ottobre 1941-XX

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 67.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 7ª n. 135235 di L. 200, rilasciata il 23 febbraio 1940 dalla Esattoria di Vittorio Veneto, per il pagamento della 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Marino Giulio fu Paolo, secondo l'art. 23 del ruolo fabbricati del comune di Vittorio Veneto, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito alla Banca popolare cooperativa anonima di Novara, succ. di Vittorio Veneto.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Treviso l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli definitivi del prestito.

Roma, addì 31 ottobre 1941-XX

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 68.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 968234 serie 3ª di L. 66,65, rilasciata il 19 ottobre 1940 dall'Esattoria di Ripi (Frosinone), per versamento della 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Faustini Domenico fu Filippo, secondo l'art. 105 terreni del comune di Ripi, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito a Persichilli Vincenza di Domenico in Faustini.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Frosinone l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del prestito.

Roma, addì 31 ottobre 1941-XX

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 69.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze numeri 948726 e 948757 serie 3ª, rilasciate rispettivamente il 28 e 30 giugno 1937 dall'Esattoria di Soriano del Cimino (Viterbo), per versamento della 2ª e 3ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuto dalla ditta Cecchetti Antonia fu Raffaele, secondo l'art. 12 fabbricati nel comune di Soriano del Cimino, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito a Cecchetti Antonia fu Raffaele.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Viterbo, l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna dei titoli del prestito.

Roma, addì 31 ottobre 1941-XX

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 70.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 693419 serie 2ª di L. 150, rilasciata il 13 marzo 1937 dall'Esattoria di Ovada (Alessandria), per versamento 1ª rata della quota sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Nervi Vittoria fu Giovanni in Dolci, secondo l'art. 95 terreni del comune di Tagliolo Belforte, con delega per il ritiro dei titoli definitivi alla Cassa di risparmio di Torino.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Alessandria l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli del prestito.

Roma, addì 31 ottobre 1941-XX

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 71.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 578621 serie 7ª di L. 2835, rilasciata il 31 agosto 1940 dall'Esattoria di Sommatino (Caltanissetta) per versamento della 1ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Rampulla Vendra e C., secondo l'art. 7 fabbricati del comune di Sommatino, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito a Di Mario Luigi fu Domenico, procuratore della ditta Rampulla Vendra e C.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Caltanissetta l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli del prestito.

Roma, addì 31 ottobre 1941-XX

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 72.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 321953 serie 7ª di L. 100, rilasciata il 1° maggio 1940, dalla Esattoria di Bagnacavallo, per il versamento della 1ª e 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Santini Giuseppe e Giacomo di Luigi, secondo l'art. 91 del ruolo fabbricati del comune di Bagnacavallo, con delega per il ritiro dei titoli definitivi al Credito Romagnolo, sede di Ravenna.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Ravenna l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli definitivi.

Roma, addì 31 ottobre 1941-XX

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 73.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 841101 serie 8ª di L. 35, rilasciata in data 11 agosto 1939 dall'Esattoria di Bagnacavallo, per il versamento della 1ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Valentini Giuseppe fu Domenico, secondo l'art. 83 del ruolo fabbricati del comune di Bagnacavallo (Ravenna), con delega per il ritiro dei titoli del prestito al Credito Romagnolo, sede di Ravenna.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Ravenna l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli definitivi.

Roma, addì 31 ottobre 1941-XX

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 74.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze serie 9ª n. 368690 di L. 70; serie 9ª n. 368710 di L. 66, rilasciate rispettivamente il 5 settembre 1939 ed il 30 ottobre 1939 dalla Esattoria di Nettuno, per il versamento della 1ª e 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1937, n. 1743, dovuta dalla ditta Innocenti Sisto e Pietrosanti Agata, secondo l'art. 42 del ruolo fabbricati del comune di Nettunia, con delega per il ritiro dei titoli definitivi a Innocenti Sisto fu Luigi.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Roma l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna dei titoli definitivi del prestito.

Roma, addì 31 ottobre 1941-XX

Il direttore generale: POTENZA

(4327)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Avviso di rettifica

Nel «Diario delle prove scritte e grafiche dei concorsi-esami di Stato per l'insegnamento negli Istituti dell'ordine medio e degli ordini superiori tecnico e classico» — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 20 febbraio 1942-XX, n. 42, — alla pagina 735, colonne «*Posizione*» a fianco delle date 16, 23 e 28 maggio 1942, in luogo di, rispettivamente,: 3ª *classe*, 2ª *classe e* 1ª *classe*, leggasi: 3 *classiche*, 2 *classiche* e 1 *classiche*.

(974)

MINISTERO DELLA GUERRA

Ripristino di decorazioni al valor militare

Regio decreto 29 giugno 1940-XVIII, *registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio* 1940-XVIII *Guerra, registro n. 27, foglio n.* 80.

Sono ripristinate, a datare dal 30 gennaio 1940-XVIII, le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Penazzo Francesco di Secondo, da Maranzana (Alessandria), già tenente di complemento 54° reggimento fanteria. — Spiegava contegno audace e risoluto, guidando il proprio plotone alla conquista di tre blokhaus nemici e mantenendone il possesso malgrado ripetuti contrattacchi. Ferito gravemente, continuava a dare ordini ed a dirigere l'azione svolta dal plotone, inspirando ai propri dipendenti calma e fiducia col persistere nella resistenza malgrado le molte perdite. — Ponte Marogna, 3 agosto 1915.

CROCE DI GUERRA

Penazzo Francesco di Secondo, da Maranzana (Alessandria), già tenente di complemento 54° reggimento fanteria. — Dimostrava abilità e spirito aggressivo nel condurre a risultati efficaci una ricognizione in terreno molto difficile di montagna ed in condizioni pericolose. — Rio Fenzon (Alto Boite), luglio 1915.

(956)

Regio decreto 12 *luglio* 1940-XVIII, *registrato alla Corte dei conti, addì* 12 *agosto* 1940-XVIII *Guerra, registro n.* 29, *foglio n.* 397.

E' ripristinata, a datare dal 26 febbraio 1937-XV, la concessione della medaglia d'argento al valor militare al già caporale maggiore *Cresi Emilio* fu Francesco, da Imola (Bologna), con la seguente motivazione:

Capostazione e motorista alla stazione superiore di una teleferica, con nobile spirito di sacrificio, noncurante del pericolo, sotto violento fuoco d'artiglieria avversaria, vigilava e dirigeva imperterrito il carico dei feriti da sgombrarsi, fino a che colpito da proiettile nemico, cadde ferito gravemente alla gamba. — Monte Palla (Monte Grappa), 15 giugno 1918.

(957)

Regio decreto 4 luglio 1941-XIX, *registrato alla Corte dei conti, addì* 30 *luglio* 1941-XIX *Guerra, registro n.* 26, *foglio n.* 17.

E' ripristinata, a datare dal 13 marzo 1941-XIX, la concessione della medaglia di bronzo al valor militare, al soldato in congedo *Denti Giuseppe Luigi* di Michelangelo e di Angioi Maria Luigia, da Ottana (Nuoro), con la seguente motivazione:

Noncurante del pericolo, accorreva in un punto battuto intensamente dall'artiglieria nemica per apprestare soccorsi a numerosi feriti prodotti dallo scoppio di una granata e ne organizzava lo sgombero. — Vodice, 17 maggio 1917.

(958)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte dei concorsi banditi dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i propri decreti in data 2 novembre 1941-XX, con i quali sono stati indetti i seguenti concorsi di ammissione nei ruoli del personale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali:

a) a 5 posti di ingegnere erariale in prova (grado 10° del gruppo *A*);

b) a 36 posti di geometra aggiunto erariale in prova (grado 11° del gruppo *B*);

c) a 34 posti di geometra aggiunto erariale in prova (grado 11° del gruppo *B*) riservato al personale non di ruolo;

d) a 18 posti di computista in prova (grado 12° del gruppo *C*);

e) a 17 posti di computista in prova (grado 12° del gruppo *C*) riservato al personale non di ruolo;

f) a 8 posti di disegnatore in prova (grado 12° del gruppo *C*);

g) a 7 posti di disegnatore in prova (grado 12° del gruppo *C*) riservato al personale non di ruolo;

Ritenuto che nei cennati decreti venne fatta riserva di stabilire con successivo provvedimento le date delle relative prove scritte;

Determina:

Art. 1.

Le prove scritte del concorso a 5 posti di ingegnere erariale in prova nel ruolo di gruppo *A* dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali avranno luogo nei giorni 16, 17 e 18 aprile 1942-XX.

Art. 2.

Le prove scritte del concorso pubblico a 36 posti di geometra aggiunto erariale in prova nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali avranno luogo nei giorni 20, 21 e 22 aprile 1942-XX.

Art. 3.

Le prove scritte del concorso a 34 posti di geometra aggiunto erariale in prova nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato al personale non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, avranno luogo nei giorni 30 aprile, 1° e 2 maggio 1942-XX.

Art. 4.

Le prove scritte del concorso pubblico a 18 posti di computista in prova di gruppo *C* dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali avranno luogo nei giorni 27 e 28 aprile 1942-XX.

Art. 5.

Le prove scritte del concorso a 17 posti di computista in prova nel ruolo di gruppo *C* dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali riservato al personale non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, avranno luogo nei giorni 4 e 5 maggio 1942-XX.

Art. 6.

Le prove scritte del concorso pubblico a 8 posti di disegnatore in prova nel ruolo di gruppo *C* dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali avranno luogo nei giorni 18 e 19 maggio 1942-XX.

Art. 7.

Le prove scritte del concorso a 7 posti di disegnatore in prova nel ruolo di gruppo *C* dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali riservato al personale non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, avranno luogo nei giorni 20 e 21 maggio 1942-XX.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 gennaio 1942-XX

Il Ministro: DI REVEL

(963)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Graduatoria del concorso a cinque posti di alunno di ragioneria nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive variazioni, nonchè il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960;
Visto il R. decreto 30 luglio 1940-XVIII, n. 2041;
Visto il decreto Ministeriale 10 aprile 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1941-XIX, registro n. 2 foglio n. 31, col quale è stato indetto un concorso per esame a cinque posti di alunno di ragioneria nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena (gruppo *B*);
Letti i verbali della Commissione esaminatrice nominata con decreto Ministeriale 20 maggio 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno successivo;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente tabella di classificazione dei vincitori a cinque posti di alunno di ragioneria (gruppo *B*) nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena:

1. Martusciello Dionino . . . . . con punti 16 —
2. Curciotti Aniello . . . . » » 15,83
3. Ferraro Giuseppe, combattente . » » 15,66
4. Onofri Guglielmo . . . . » » 15,50
5. Torsello Enea, combattente . . » » 13 —

Art. 2.

Sono risultati idonei i seguenti:

1. Micucci Attilio . . . . con punti 15,43
2. Pietraforte Vincenzo . . . . . » » 15,33
3. Marra Paolo . . . . » » 15,25
4. Scarlato Giovanni . . . . » » 15 —
5. Maira Emilio . . . . » » 14,50
6. Terzani Giuseppe . . . . » » 14,33
7. Murgia Benedetto . . . . » » 14,16
8. Pandolfi Eliseo . . . . » » 13 —

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 gennaio 1942-XX

(965) p. *Il Ministro*: PUTZOLU

REGIA PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Visto il proprio decreto 2 settembre 1941-XIX, n. 18257 div. san., col quale fu approvata la graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1939 nella provincia di Reggio Calabria;
Visto il decreto di pari data e numero del precedente, col quale fu dichiarata vincitrice del posto di ostetrica condotta del comune di Polistena, l'ostetrica Giorgio Mercede fu Alfredo;
Ritenuto che la predetta ostetrica Giorgi Mercede e l'ostetrica Costa Antonia che segue in graduatoria hanno dichiarato di rinunciare alla nomina del posto di ostetrica condotta del suddetto Comune;
Considerato che il posto predetto si è reso vacante entro i primi sei mesi della pubblicazione della graduatoria nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno;
Visti gli articoli 25 e 26 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Nocida Marianna di Fortunato, residente a San Giorgio Morgeto, che segue in graduatoria è designata per la nomina a titolare della condotta ostetrica di Polistena.

Il presente decreto, della cui esecuzione è incaricato il podestà di Polistena, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni all'albo della prefettura di Reggio Calabria e del comune di Polistena.

Reggio Calabria, addì 21 febbraio 1942-XX

Il prefetto: AUSIELLO

(894)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.